



Regolamento della Sezione Terziario

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione del 22/03/2022

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del

Art. 1) Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Genova – in attuazione di quanto previsto dallo Statuto – è costituita la Sezione Terziario.

Art. 2) Associati

Fanno parte della Sezione le imprese aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3 dello Statuto, con sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Genova (già provincia di Genova) o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della Città Metropolitana di Genova (già provincia di Genova) unità locali, stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito che operano nel settore dei servizi nei 4 approcci aziendali o svolgono attività altro tipo riconducibile al settore terziario (servizi vari):

1. Economico finanziario
 - Consulenza e Management;
 - Servizi Economici e finanziari;
2. Relazioni con il mercato
 - Agenti di commercio;
 - Commercio all'ingrosso;
 - Grande Distribuzione;
 - Marketing, Comunicazione & Multimedia Services;
 - Servizi Immobiliari;
3. Organizzazione e processi produttivi
 - Ambiente, Energia, Sicurezza;
 - Assistenza tecnica alla produzione;
 - Engineering;
4. Risorse
 - APL (Ricerca e Selezione del personale, Somministrazione, Outplacement);
 - Formazione;
5. Servizi vari

Art. 3) Scopi

La Sezione ha lo scopo di rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti dello Statuto le imprese aderenti in relazione alla loro specifica attività nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto, la Sezione, in particolare:

- a) promuove e coordina le iniziative che giovano al potenziamento e alla valorizzazione delle attività esplicitate dalle imprese associate;
- b) favorisce la solidarietà e la collaborazione tra le imprese associate, anche nei rapporti con le imprese di altri settori merceologici;
- c) assiste e tutela le imprese associate;
- d) costituisce e mantiene con enti, associazioni e comitati, anche a livello nazionale, ogni rapporto necessario od utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- e) favorisce nei riguardi di altre imprese inquadrate, le adesioni utili ad aumentare la propria rappresentatività.

Art. 4) Organi della Sezione

Gli Organi della Sezione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 5) Assemblea

L'Assemblea delle imprese associate è composta dai rappresentanti di tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea.

Ciascuna impresa ha diritto ad un numero di voti determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto di Confindustria Genova.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

Art. 6) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a 5 in caso di urgenza.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Sezione, e può essere convocata dal Presidente dell'Associazione qualora questi lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve comunque venire convocata qualora ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo e/o quando ne facciano richiesta, indicandone i motivi, tanti soci che corrispondano ad almeno il 15% dei voti spettanti al complesso degli appartenenti alla Sezione.

Art. 7) Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% dei voti di cui l'Assemblea stessa disporrebbe se fossero presenti tutte le imprese associate. In seconda convocazione, ovvero trascorsa un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle imprese intervenute o rappresentate, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, e scioglimento della Sezione per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Quanto ai quorum deliberativi generali, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.

Quanto ai quorum deliberativi speciali – per elezioni, scioglimento – si rinvia a quanto statuito dal Titolo II, Capi I, II e III del regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Genova.

Art. 8) Compiti

L'Assemblea delibera su ogni oggetto attinente all'attività della Sezione, stabilendo le direttive di ordine generale da seguire per il funzionamento della stessa e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti il settore terziario.

L'assemblea elegge ogni biennio pari, il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Delegati alla Piccola Industria.

Le votazioni che riguardano le elezioni delle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da Presidente, dal Vice Presidente e da un numero dispari di componenti, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Delegati alla Piccola Industria se non presenti ad altro titolo.

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica due anni e sono rieleggibili per ulteriori mandati, fino a copertura di 6 anni consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Decadono dalla carica i componenti elettivi che, senza gravi e giustificati motivi, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e di almeno la metà dei componenti previsti costituenti il Consiglio Direttivo permette l'insediamento dello stesso, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

La presenza in Consiglio Direttivo non è delegabile.

Art. 10) Subentro e cooptazione

I componenti che vengano a mancare durante il biennio di carica – per dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa – possono essere sostituiti mediante subentro del primo dei non eletti, ovvero di cooptazione mediante votazione del Consiglio Direttivo.

In caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

I nuovi membri rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora vengano a mancare più di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, entro due mesi si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11) Compiti

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione
- d) rendersi interprete presso gli organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione;
- e) approva il Regolamento della Sezione e le eventuali modifiche da apportare allo stesso;
- f) nomina uno o più invitati permanenti;
- g) nomina, ogni biennio degli anni pari, i componenti aggiuntivi spettanti alla Sezione nel Consiglio Generale di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) dello Statuto di Confindustria Genova;
- h) delibera la costituzione, in seno alla Sezione, di uno o più gruppi determinandone altresì le modalità di funzionamento e gli eventuali responsabili;
- i) delibera sui problemi di specifica competenza della Sezione nell'ambito degli orientamenti espressi dall'Assemblea.

Art. 12) Convocazione, quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio Direttivo viene convocato in via ordinaria, ogni quadrimestre, dal Presidente di Sezione, o su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti, nonché ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente di Confindustria Genova.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti.

Per gli adempimenti elettorali o modifiche del Regolamento di Sezione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto, e in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 13) Gruppi

In seno alla Sezione, ove ritenuto necessario, a seguito di richiesta formulata al Presidente al Consiglio Direttivo da parte di almeno quattro imprese che ne abbiano i requisiti, il Consiglio stesso, con decisione ratificata dall'Assemblea, può deliberare la costituzione di Gruppi di lavoro.

Ciascuna impresa aderente alla Sezione sarà assegnata al Gruppo corrispondente alla attività prevalente esercitata, ferma la possibilità per ogni impresa di partecipare a più di un raggruppamento.

Art. 14) Attività e Rappresentanti dei Gruppi

Ogni Gruppo designa un proprio Rappresentante scelto tra i componenti eletti del Consiglio Direttivo di Sezione.

Ogni Gruppo esercita, in accordo con il Presidente del Gruppo, le attività proprie e il Rappresentante dello stesso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

I criteri per l'attribuzione del voto alle singole imprese, nell'ambito dei Gruppi, sono uguali a quelli stabiliti dall'articolo 12 per le delibere del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dei Gruppi della Sezione possono essere convocate anche separatamente su iniziativa del Presidente, del Vice Presidente della Sezione o del Rappresentante del Gruppo.

Art. 15) Presidente

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, resta in carica due anni, ed è rieleggibile per due ulteriori mandati.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quegli esterni;
- d) adempie a tutte le funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione;
- e) vigila sulla attività della Sezione e sul rispetto del presente Regolamento;
- f) esprime il parere sulle domande di ammissione dei soci.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare le sue funzioni al Vice Presidente, esclusa la partecipazione alle sedute del Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 16) Vice Presidente

Il Vice Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica due anni e è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello di prima elezione. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. E' di diritto componente del Consiglio Direttivo.

Art. 17) Obblighi degli Associati

Le imprese associate sono tenute al pagamento delle quote associative dovute a norma dello Statuto dell'Associazione. Solo se in regola con il pagamento delle quote, le imprese hanno diritto di partecipare agli organi dell'Associazione e di avere, da parte della struttura della stessa, l'assistenza e tutela previste.

Le imprese associate, oltre ad essere tenute al rispetto delle norme comunitarie e di quelle nazionali, sono tenute all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento di attuazione dello stesso, del Codice Etico e dei Valori Associativi, del Regolamento Unico di Sistema di Confindustria, del presente regolamento, nonché delle decisioni adottate dalla Associazione e dalla Sezione nelle materie di propria competenza.

In caso di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione o dei suoi organi, il Socio può essere sottoposto, anche su proposta del Consiglio Direttivo, alle sanzioni disciplinari previste dello Statuto dell'Associazione.

Art. 18) Disposizione finale

Per quanto non specificatamente disposto nel presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento di attuazione dello stesso, del Codice Etico e dei Valori Associativi, nonché del Regolamento Unico di Sistema di Confindustria.

o o o

"Norme transitorie e di attuazione per l'ipotesi scioglimento di due o più Sezioni merceologiche e contestuale costituzione di una nuova Sezione"

In relazione all'operazione di scioglimento di due o più Sezioni merceologiche e contestuale costituzione di una nuova Sezione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto e dalle norme del relativo Regolamento di attuazione di Confindustria Genova, il Regolamento della neo costituita Sezione ai fini della Governance sarà integrato dalle norme transitorie e di attuazione qui di seguito indicate, valevoli esclusivamente per il primo biennio dall'atto di costituzione della Sezione stessa:

1. Presidente e Vice Presidente/i della Sezione

Laddove il Presidente della nuova Sezione è emanazione di una Sezione, il/i Vice Presidente/i sarà/saranno emanazione dell'altra/delle altre Sezione/i e diventerà/diventeranno componente/i, con diritto di voto, del Consiglio Generale dell'Associazione.

2. Consiglio Direttivo della Sezione

Il Consiglio Direttivo (esclusi Presidente e Vice Presidente/i) sarà composto da un numero massimo dei componenti pari a 15, equamente distribuiti in relazione alla provenienza da ciascuna delle singole Sezioni in base ai contributi versati dalle stesse al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione, ma comunque con almeno un singolo componente appartenente ad ogni singola Sezione contributivamente più piccola/e.

3. Delegati al Comitato Piccola Industria

I Delegati, in quanto componenti del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, saranno distribuiti in relazione alla provenienza da ciascuna delle singole Sezioni in base ai contributi versati dalle stesse al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione, ma comunque con almeno un singolo componente appartenente ad ogni singola Sezione contributivamente più piccola/e.

4. Componenti aggiuntivi al Consiglio Generale

I Componenti aggiuntivi spettanti alla neo Sezione, saranno equamente distribuiti in relazione alla provenienza da ciascuna delle singole Sezioni in base ai contributi versati dalle stesse al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione, ma comunque con almeno un singolo componente appartenente ad ogni singola Sezione contributivamente più piccola/e.

5. Norme finali

Per quanto non diversamente disposto dalla disciplina transitoria, si applicheranno le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di Confindustria Genova, tra le quali quelle in termini di durata dei mandati, rotazione nelle cariche, ecc.

Genova, 22 marzo 2022